



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e in particolare l’articolo 1, commi da 1037 a 1050;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio (UE) del 13 luglio 2021 relativa all’approvazione della valutazione del Piano di ripresa e resilienza per l’Italia;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 e, in particolare, l’articolo 10, comma 1, con cui è previsto che “Al fine di attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell’ambito del PNRR, fornendo adeguato supporto alla trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali, presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, opera, fino al 31 dicembre 2026, un apposito contingente massimo di trecentotrentotto unità, nel limite di spesa di euro 9.334.000 per l’anno 2021, di euro 28.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 18.666.000 per l’anno 2026, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza almeno triennale nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie, ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti la composizione del contingente ed i compensi degli esperti.”

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti la composizione del contingente ed i compensi degli esperti;

VISTO l'articolo 10, comma 5, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale prevede che “I reclutamenti di cui al presente articolo sono autorizzati subordinatamente all’approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea. Ai relativi oneri pari a euro 11.576.131 per l’anno 2021, euro 34.726.391 annui per gli anni dal 2022 al 2025 e euro 24.392.391 per l’anno 2026, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2021 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l’On. Giorgia Meloni è stata nominata Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022 con il quale il Sen. Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2022, concernente la delega di funzioni nelle materie dell’innovazione tecnologica e della transizione digitale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

RAVVISATA l'esigenza di chiarire i distinti processi di selezione per le diverse categorie di soggetti di cui si compone il contingente di esperti istituito ai sensi del citato articolo 10:

DECRETA

Articolo 1

1. Al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole: "n. 268 esperti" sono inserite le seguenti "estranei alla pubblica amministrazione";
 - b) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2021 dopo le parole "l'individuazione degli esperti" sono inserite le seguenti: "estranei alla pubblica amministrazione".

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo.

p. il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO,
Sen. Alessio Butti



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

OGGETTO: DPCM 28/2/2024 di modifica del DPCM 8/9/2021

Si attesta che il riscontro di regolarità amministrativo-contabile del provvedimento indicato in oggetto protocollato da questo Ufficio in data 28/02/2024 al numero 6177 ha avuto esito positivo.

Pertanto, è stato registrato ai sensi dell'articolo 29 del DPCM 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il **visto numero 811** apposto **in data 29/02/2024**.



CORTE DEI CONTI

**UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Alla
Presidenza del Consiglio dei ministri
Segretariato generale
ROMA**

ubr@mailbox.governo.it

RILIEVO

Oggetto: Dpcm 28/2/2024 di modifica del Dpcm 8/9/2021, recante disciplina per l'individuazione del contingente di esperti ex art. 10, comma 1, d.l. n. 80/2021

Al fine di concludere la procedura di controllo preventivo di legittimità del decreto in oggetto, si chiede di esplicitare le motivazioni in ordine alla scelta di limitare le procedure finalizzate all'individuazione degli esperti, ai sensi della normativa, legislativa e regolamentare, in parola, ai soli "*estranei alla pubblica amministrazioni*", in particolare alla luce dei principi di parità di accesso agli incarichi presso le pubbliche amministrazioni, la cui limitazione richiede l'accertamento di specifiche ragioni a fondamento.

Si resta in attesa di riscontro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, come previsto dall'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000.

Il magistrato istruttore
Cons. Donato Centrone

Il Consigliere delegato
Cons. Maria Luisa Romano



CORTE DEI CONTI



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

All'Ufficio del Bilancio e per il Riscontro di
Regolarità Amministrativo-Contabile
Servizio 5 - Riscontro atti organizzativi e
atti relativi alle spese di personale

Oggetto: Risposta a rilievo Dpcm 28/2/2024 di modifica del Dpcm 8/9/2021, recante disciplina per l'individuazione del contingente di esperti ex art. 10, comma 1, d.l. n. 80/2021

In riscontro alla richiesta della Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia e del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale – del 2.4.2024, avente ad oggetto “Dpcm 28/2/2024 di modifica del Dpcm 8/9/2021, recante disciplina per l'individuazione del contingente di esperti ex art. 10, comma 1, d.l. n. 80/2021”, nella quale si è evidenziato che “*al fine di concludere la procedura di controllo preventivo di legittimità del decreto in oggetto, si chiede di esplicitare le motivazioni in ordine alla scelta di limitare le procedure finalizzate all'individuazione degli esperti, ai sensi della normativa, legislativa e regolamentare, in parola, ai soli “estranei alla pubblica amministrazioni”, in particolare alla luce dei principi di parità di accesso agli incarichi presso le pubbliche amministrazioni, la cui limitazione richiede l'accertamento di specifiche ragioni a fondamento*”, si relazione quanto segue.

Il contingente di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è composto, tra l'altro, da n. 268 esperti in possesso di specifica ed elevata competenza almeno triennale nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e digitale, nel rispetto dei profili professionali riportati in un apposito allegato A al DPCM dell'8 settembre 2021 (art. 1, comma 1, lett. a).

Tale contingente è integrato da “*n. 70 unità di personale non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*” (art. 1, comma 1, lett. b).

In particolare, le procedure di reclutamento per gli “esperti” prevedono che “*il Capo del Dipartimento della trasformazione digitale procede all'assegnazione del contingente di cui alle lett. a) e b) del comma 1*”, vale a dire dei 268 esperti, “*agli uffici e alle strutture che operano nell'ambito del medesimo Dipartimento sulla base delle rispettive esigenze*” (art. 1, comma 2).

Si è, inoltre, previsto che “*ai fini della formazione del contingente: a) l'individuazione degli esperti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è effettuata sulla base della valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale maturata, definite per ciascun profilo professionale nell'Allegato A al presente decreto, anche tramite l'utilizzo di piattaforme di reclutamento in cui sono indicati le posizioni da ricoprire, i profili professionali richiesti di cui al citato Allegato A,*



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

il compenso massimo previsto per ciascun profilo secondo quanto previsto dal successivo articolo 4, comma 1, lettera a), e le modalità con le quali gli interessati presentano la propria candidatura. All'esito della suddetta valutazione dei titoli e dell'esperienza maturata, i candidati ritenuti idonei sosterranno almeno un colloquio, che potrà svolgersi anche con modalità telematiche” (art. 2, comma 1).

Il che, dunque, allude ad una valutazione approfondita dei requisiti degli esperti da reclutare, non disgiunta dall'apprezzamento circa i presupposti soggettivi che riguardano la situazione professionale dei medesimi esperti, e ciò al fine di prevenire le fattispecie delineate nel titolo V (artt. 60 – 65) del DPR 3/1957 (“*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*”), con specifico riferimento, in particolare, alla disposizione di cui all'art. 65, rubricata “*Divieto di cumulo di impieghi pubblici*”, in cui è stabilito che “*gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali. I capi di ufficio, di istituti o di aziende e stabilimenti pubblici sono tenuti, sotto la loro personale responsabilità, a riferire al Ministro competente, il quale ne dà notizia alla Corte dei conti, i casi di cumulo di impieghi riguardanti il dipendente personale. L'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante, ai sensi dell'art. 125, alla data di assunzione del nuovo impiego*”.

In attuazione di tale, specifica e peculiare, esigenza, con DPCM del 28 febbraio 2024 si è disposto che “*al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2021 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole: “n. 268 esperti” sono inserite le seguenti “estranei alla pubblica amministrazione”; b) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2021 dopo le parole “l'individuazione degli esperti” sono inserite le seguenti: “estranei alla pubblica amministrazione”*”.

Conseguentemente, l'originaria previsione sulla dotazione degli esperti è stata riformata nel senso di prevedere il reclutamento di “*n. 268 esperti, estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di specifica ed elevata competenza almeno triennale nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e digitale, nel rispetto dei profili professionali riportati nell'Allegato A al presente decreto*”; il tutto con analoga ricaduta sulla successiva disposizione che regola la “*modalità di chiamata*” da parte del Capo Dipartimento.

Tale riforma ha, dunque, definito – sotto il profilo soggettivo – un canale specifico per il reclutamento degli esperti, in linea, del resto, con la disciplina della norma oggetto dell'odierna attività di controllo, ossia l'art. 10, comma 1 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (“*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*”), che, appunto, in tema di “*reclutamento di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione del PNRR per l'innovazione e la transizione digitale e rafforzamento dell'Agenzia per l'Italia Digitale*” ha previsto la possibilità di reclutare un contingente “*composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza almeno triennale*



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie”, soggiungendo – per quanto d’interesse – che tale contingente possa altresì alternativamente essere composto (come deve desumersi dall’uso della congiunzione disgiuntiva “ovvero”, contenuta nello stesso comma 1 dell’art. 10), “anche da personale non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

La ragione dell’alternativa previsione è da ricondurre, ad avviso di questo Dipartimento, nella specifica e tassativa disciplina dello status del dipendente pubblico; non a caso è stato previsto il reclutamento del personale collocato in fuori ruolo (l’art. 58 del DPR 3/1957 ha previsto che “*il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell’amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell’amministrazione stessa*”) o in posizione di comando (l’art. 56 del DPR 3/1957 ha previsto che “*l’impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell’amministrazione cui l’impiegato appartiene. Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza*”), ad entrambi gli istituti giuridici (fuori ruolo e comando) dovendo applicarsi la previsione di cui all’art. 57 del DPR 3/1957, secondo cui “*la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza. Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l’ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L’ente è, altresì, tenuto a versare all’amministrazione statale cui il personale stesso appartiene l’importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge. Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando è computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza. Alle promozioni di tutto il personale comandato, nonché agli aumenti periodici, provvede l’amministrazione cui l’impiegato appartiene organicamente*”.

Tale notazione trova pieno riscontro nella specifica previsione di un contingente aggiuntivo di “*n. 70 unità di personale non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*” (art. 1, comma 1, lett. b del DPCM 8 settembre 2021).

Si tratta, con tutta evidenza, di una disciplina positiva che mira ad evitare non soltanto un cumulo di incarichi, ma anche, e soprattutto, a garantire una gestione sana della finanza pubblica. Il tutto, dunque, nel segno del principio dell’esclusività, normativamente affermato nell’art. 60 del DPR 3/1957, secondo cui “*l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è*



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente", tanto che, come si è prima cennato a proposito del successivo art. 65, "l'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente".

Il rigore di tale inquadramento, da ultimo, non sembra poter essere pregiudicato dalla previsione di cui all'art. 23 bis del d.lgs. 165/2001, rubricato "disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato", che nel testo modificato dall'art. 4 della legge 56/2019 oggi stabilisce che "in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione".

A tal proposito, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha recentemente reso in data 3.2.2021 il parere DFP-0007147-P-03/02/2021, evidenziando, proprio con riguardo ad un abuso dell'istituto dell'aspettativa, che "la circostanza che non sia specificata la natura del rapporto che si va ad instaurare con il soggetto pubblico e il ricorso al regime dell'aspettativa, che presuppone lo svolgimento di attività assorbenti sotto il profilo dell'impegno lavorativo, inducono a ritenere esclusa in astratto la possibilità dell'utilizzo dell'istituto in questione nei casi di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con altra pubblica amministrazione, conseguentemente al positivo esperimento di procedure di carattere selettivo. Una conclusione diversa determinerebbe una disparità di trattamento tra i dipendenti che intendano avvalersi di tale istituto per lo svolgimento di esperienze lavorative mediante attivazione di rapporti di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato con altri soggetti pubblici e i dipendenti che intendano avvalersene per lo svolgimento di attività identiche e al medesimo titolo in favore di soggetti privati, sia pure - in questo caso - nel rispetto del limite temporale di 5 anni previsto dal comma 4 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Né può essere sottovalutato il riferimento alla nozione di "soggetto pubblico" che - anche considerando il contesto della disciplina del decreto legislativo n. 165 del 2001 in cui la norma in esame è inserita - consente di ricomprendervi sia le amministrazioni individuate nell'art. 1, comma 2, del medesimo testo, sia altri soggetti per i quali la natura pubblica sia desumibile per legge e atto costitutivo".



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

A consuntivo di quanto illustrato, questo Dipartimento è dell'avviso che la puntuale previsione circa il preferenziale reclutamento di esperti "*estranei alla pubblica amministrazione*" altro non esprima, in piena sintonia con il quadro normativo sopra delineato, che una naturale esigenza di concentrazione delle competenze.

Ciò premesso, si rimane a disposizione per ogni ulteriore esigenza.

Il Capo Dipartimento
Dott. Angelo Borrelli

VISTO

Il Coordinatore dell'Ufficio per la gestione amministrativa
Dott. Antonino Laganà



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Si attesta che il provvedimento numero SN del 28/02/2024, con oggetto PRESIDENZA - DPCM 28/2/2024 di modifica del DPCM 8/9/2021 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0009400 - Ingresso - 29/02/2024 - 14:08 ed è stato ammesso alla registrazione il 16/04/2024 n. 1055 con la seguente osservazione:

Si registra il Dpcm 28 febbraio 2024, di modifica del Dpcm 8 settembre 2021, recante disciplina per l'individuazione del contingente di esperti ex art. 10, comma 1, d.l. n. 80 del 2021, prendendo atto delle motivazioni, esplicitate dal Dipartimento in sede di riscontro a rilievo, in ordine alla scelta di limitare le procedure finalizzate all'individuazione degli "esperti", ai sensi della normativa, legislativa e regolamentare, in parola, ai soli "estranei alla pubblica amministrazioni", prevedendo un canale, autonomo e alternativo, per l'eventuale conferimento di incarichi, sulla base della medesima previsione di legge ed in ragione del suo tenore letterale, a personale non dirigente già in servizio presso pubbliche amministrazioni. Si sottolinea, in prospettiva, l'esigenza che, pur in presenza di un atto di natura latamente regolamentare, quale quello in esame, le premesse motivazionali rendano evidente il percorso logico-motivazionale adottato dall'Amministrazione a fondamento delle proprie scelte discrezionali, nel caso di specie aventi fonte nella particolare natura, e disciplina legislativa, degli incarichi di esperto in esame (specialistici, temporanei e funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza). Si evidenzia, altresì, per inciso, la necessità di monitorare l'effettivo valore aggiunto recato dai selezionati esperti esterni al perseguimento degli obiettivi di trasformazione ed efficientamento digitale perseguiti dalla legge.

Il Consigliere Delegato

MARIA LUISA ROMANO
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore

DONATO CENTRONE
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI